

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 11 luglio 2024, n. 334
INTEGRAZIONE della Determinazione n. 147 del 28/03/2024 avente ad oggetto: "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S. (P.IVA 01949780751) - Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accREDITAMENTO ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi per un centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 di titolarità della Società Cooperativa Sociale C.I.S.S. denominato "Comunità Socio riabilitativa" con dotazione di 29 posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e 23 posti ai fini dell'accREDITAMENTO ubicato a Tricase (LE) alla Via G. Presta, s.n.c.", e rilascio di ulteriori 6 posti ai fini dell'accREDITAMENTO.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 25 del 28/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con Determinazione n. 147 del 28/03/2024 questa Sezione rilasciava alla **Società Cooperativa Sociale C.I.S.S., ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per n. 29 p.l. e, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, l'accREDITAMENTO per 23 p.l. per un centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 denominato "Comunità Socio riabilitativa" ubicato a Tricase (LE) alla Via G. Presta, s.n.c..**

Preso atto che:

- Con Deliberazione della giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1729 (BURP n 139 del 10/11/2021) ad oggetto "Attuazione dell'art 18 della LR N. 26/2020 - Assegnazione provvisoria dei posti a completamento dei nuclei ai fini dell'accREDITAMENTO" la Regione dava attuazione all'art 18 della LR 26 del 2020 procedendo al completamento dell'accREDITAMENTO dei soli nuclei minimi che fossero risultati incompleti nei precedenti atti di assegnazione;
- Con la predetta DGR 1729 del 2021 si stabiliva altresì di "assegnare un termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento entro il quale i legali rappresentanti delle strutture assegnatarie degli ulteriori posti in accREDITAMENTO dovranno trasmettere all'indirizzo pec: sociosanitario.

regione@pec.rupar.puglia.it la dichiarazione di accettazione degli ulteriori posti assegnati, ovvero rinuncia espressa”;

- Con riferimento al Centro diurno disabili di cui trattasi con la predetta Deliberazione la Regione provvedeva ad assegnare in via provvisoria e fatta salva l'accettazione nei termini previsti, 6 posti ulteriori in accreditamento oltre ai 23 già assegnati con la precedente DGR 1006 del 2020 e smi.
- Con pec del 19/11/2021, acquisita al protocollo al n AOO 183 15636 del 24/11/2021, la struttura accettava gli ulteriori posti assegnati in accreditamento;
- Con nota prot. n. AOO 183 779 del 19/01/2022 la Regione comunicava al Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce e Asl Bari che “con DGR 1729 del 28/10/2021 (pubblicata sul BURP n. 139 del 10/11/2021) integrata dalla DGR 2243 del 29/12/2021 è stato aggiornato il numero dei posti ai fini dell'accREDITAMENTO. Pertanto il numero dei posti di cui innanzi è il seguente: Posti letto ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio: 29; Posti letto ai fini dell'accREDITAMENTO: 29”;
- Con nota del 26/05/2022 acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 7526, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce trasmetteva nota prot. 65789 del 03/05/2022, con allegata la scheda delle operazioni di verifica, comunicando che: “l'esito positivo della verifica dei requisiti strutturali generali (Modulo B) e i requisiti minimi specifici organizzativi (Modulo A) del Centro Diurno Disabili di cui al R.R. n.5/2019 e dei requisiti strutturali di cui ex. Art. 60 del R.R. n.4/2007 per nucleo da 29 posti”;
- Con nota del 23/04/2024, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 199587, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari trasmetteva nota prot. 54716 del 23/04/2024, comunicando che: “*conferma per gli aspetti di competenza a questo Dipartimento di Prevenzione ASL BARI [...] l'autorizzazione all'esercizio [...] e rilascio dell'accREDITAMENTO [...], per un Centro Diurno Disabili di cui al R.R. n.5/2019 con dotazione di 29 posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e 29 posti ai fini dell'accREDITAMENTO denominato 'Centro Socio Educativo e Riabilitativo CISS' ubicato in Tricase (LE) alla Via Presta, snc*”.

Posto quanto sopra, si propone di:

integrare la Determinazione n. 147 del 28/03/2024 con la quale questa Sezione rilasciava alla Società Cooperativa Sociale C.I.S.S., ai sensi dell'art.3, comma 3, lett.

c) e dell'art.8, comma 3, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per n. 29 p.l. e, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, l'accREDITAMENTO per n. 23 p.l. per un centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 denominato “Comunità Socio riabilitativa” ubicato a Tricase (LE) alla Via G. Presta, s.n.c., e rilasciare **l'accREDITAMENTO**, ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii, per ulteriori 6 p.l., a:

Titolare: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S. (P.IVA **01949780751**);

Legale Rappresentante: Rag. Andrea Maglie;

Attività: Centro diurno disabili RR 5 del 2019

Sede legale: Via Giuseppe Parini, 1 – Tricase (LE)

Sede operativa: Via Giovanni Presta, S.N.C. – Tricase (LE)

Denominazione: “*Centro Socio Educativo e Riabilitativo*”

N. posti autorizzati: n. 29 (come da Determinazione n. 147 del 28/03/2024)

N. posti accREDITATI: n. 29 (di cui 23 già rilasciati con Determinazione n. 147 del 28/03/2024)

Responsabile sanitario: Dott. Ricchiuto Gerardo Luigi nato a (*omissis*) il 14/02/1956 laureato in Medicina e Chirurgia presso Università degli studi di Bari il 14/03/1991, specializzato in Malattie apparato respiratorio presso l'Università degli studi di Bari il 19/10/1995 e iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al n. 5325 dal 31/05/1991.

con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione

- dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S. è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 6.2 del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di integrare la Determinazione n. 147 del 28/03/2024 con la quale questa Sezione rilasciava alla Società Cooperativa Sociale C.I.S.S, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per n. 29 p.l. e, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, l'accreditamento per n. 23 p.l. per un centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 denominato "Comunità Socio riabilitativa" ubicato a Tricase (LE) alla Via G. Presta, s.n.c., e rilasciare l'**accreditamento**, ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii, per ulteriori 6 p.l., a:

Titolare: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S. (P.IVA **01949780751**);

Legale Rappresentante: Rag. Andrea Maglie;

Attività: Centro diurno disabili RR 5 del 2019

Sede legale: Via Giuseppe Parini, 1 – Tricase (LE)

Sede operativa: Via Giovanni Presta, S.N.C. – Tricase (LE)

Denominazione: "Centro Socio Educativo e Riabilitativo"

N. posti autorizzati: n. 29 (come da Determinazione n. 147 del 28/03/2024)

N. posti accreditati: n. 29 (di cui 23 già rilasciati con Determinazione n. 147 del 28/03/2024)

Responsabile sanitario: Dott. Ricchiuto Gerardo Luigi nato a (*omissis*) il 14/02/1956 laureato in Medicina e Chirurgia presso Università degli studi di Bari il 14/03/1991, specializzato in Malattie apparato respiratorio presso l'Università degli studi di Bari il 19/10/1995 e iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al n. 5325 dal 31/05/1991.

con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S. è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 6.2 del R.R. n. 5/2019: "*La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario*".
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "*(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del*

possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;

- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accredimento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accredimento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accredimento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accredimento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”;*

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.

ciss@pec.cooperativaciss.it

- Al Direttore generale della ASL Lecce

direzione.generale@pec.asl.lecce.it

- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Lecce

area.sociosanitaria@pec.asl.lecce.it

- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce

dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari

dipartimento.prevenzione@asl.bari.it

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale; viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo

Edoardo Loiodice

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali

Brindisi-Lecce-Taranto

Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni

di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria

Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro Nicastro